

Roma, 26 febbraio 2021

Richiesta. Con quesito del 10.02.2021, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara chiede *della possibilità di compensazione dei crediti formativi ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo formativo per la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.*

Orientamento. Con riferimento alla richiesta di cui sopra, si ribadiscono le considerazioni già espresse nella relazione di accompagnamento alla modifica del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio adottata alla seduta del 12 luglio 2019.

La valutazione dei requisiti della permanenza avviene con cadenza annuale, pertanto il Consiglio nazionale ha ritenuto di individuare necessariamente una unità "fissa" di valutazione del requisito di cui all'art. 11 della legge 247/2012, compatibile con la detta verifica annuale. E' stata pertanto utilizzata l'indicazione contenuta nell'art. 12, comma 5, del Regolamento CNF sulla formazione continua, che ha ad oggetto il numero minimo dei crediti che l'avvocato deve conseguire ogni anno e per i quali non è prevista compensazione.

Il Regolamento cit. in materia di difese di ufficio è stato ulteriormente modificato con delibera del 20 marzo 2020, in ragione della emergenza sanitaria ed in particolare della sospensione delle attività giudiziali, che ha reso necessario, in ragione della oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze e delle stesse attività formative, la riduzione del numero dei crediti obbligatori ai fini del rispetto del requisito di cui all'art. 1 comma 3-*bis* e di cui all'art. 5 comma 1 ultimo periodo (cfr. art. 16 "*Ipotesi di deroga*" del Regolamento CNF in materia di difese di ufficio).

La richiamata modifica regolamentare, attraverso la previsione di una significativa riduzione dei crediti formativi necessari da conseguirsi nell'anno della emergenza sanitaria, garantisce pertanto la possibilità di rispettare il requisito richiesto.